



Appendice alla Guida Etichettatura e sicurezza dei prodotti tessili e delle calzature

Il decreto legislativo 190/2017 detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/UE (concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore) e al Regolamento (UE) 1007/2011 (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili).

Competenti ad accertare le suddette violazioni sono le Camere di commercio territorialmente competenti, le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

Tali organi, in caso di accertata violazione delle norme indicate in premessa, emettono i verbali in cui è indicato l'importo che i trasgressori sono ammessi a pagare in misura ridotta. Questo importo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81, è pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione.

In caso di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla notifica, gli organi accertatori trasmettono i verbali alle Camere di commercio territorialmente competenti, preposte all'irrogazione della sanzione.

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.

Prodotti tessili: Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011

Violazione	Immissione sul mercato di un prodotto tessile senza fornire l'etichetta o il contrassegno recante i dati e le denominazioni delle fibre usate.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 1 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 3.000 a euro 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000

Violazione	Immissione sul mercato di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o del contrassegno, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa. L'illecito in tal caso viene accertato in una fase anteriore alla vendita al consumatore finale, quando il prodotto tessile è stato fornito agli altri operatori economici nella catena di fornitura. In tale ipotesi infatti non è obbligatorio dotare il prodotto dell'etichetta o del contrassegno, in quanto l'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati dai documenti commerciali di accompagnamento.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 2 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 3.000 a euro 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000

Violazione	Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa.
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 3 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 700 a 3.500 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 1.166,66

Violazione	Immissione sul mercato di un prodotto tessile realizzato con fibre diverse da quelle dichiarata in etichetta o sul documento commerciale di accompagnamento (nell'ipotesi in cui non è obbligatorio dotare il prodotto dell'etichetta o del contrassegno, trattandosi di prodotto fornito agli altri operatori economici nella catena di fornitura). L'accertamento della violazione presuppone un esame di laboratorio finalizzato ad individuare la reale composizione del prodotto.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 4 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000

Violazione	Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento commerciale di accompagnamento. L'accertamento della violazione presuppone un esame di laboratorio finalizzato ad individuare la reale composizione del prodotto.
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 5 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 700 a 3.500 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 1.166,66

Violazione	Immissione sul mercato di un prodotto tessile non correttamente etichettato (in quanto riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle previste dalla legge, ovvero espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana)
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 6 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000

Violazione	Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile non correttamente etichettato (in quanto riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle previste dalla legge, ovvero espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana) nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 7 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 200 a 1.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 333,33

Violazione	Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile utilizzando cataloghi, prospetti e siti web, senza fornire le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi della vigente normativa.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore/Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 8 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000

Violazione	Immissione sul mercato di un prodotto tessile che contiene parti non tessili di origine animale con etichetta o contrassegno privi della frase «Contiene parti non tessili di origine animale» per prodotti che includono tali parti al momento della messa a disposizione sul mercato.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 9 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000

Violazione	Mancato rispetto, da parte del produttore/importatore, del termine assegnato dall'Autorità di vigilanza per regolarizzare o ritirare i prodotti tessili dal mercato, in caso di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni di legge.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 4 c. 11 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 3.000 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000

Calzature: Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE

Violazione	Immissione sul mercato di calzature prive di etichetta
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 1 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 3.000 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000
Violazione	Messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 2 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 700 a 3.500 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 1.166,66
Violazione	Immissione sul mercato di calzature realizzate con materiali diversi da quelli dichiarati in etichetta. L'accertamento della violazione presuppone un esame di laboratorio finalizzato ad individuare i materiali realmente usati nei principali componenti delle calzature.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 3 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000
Violazione	Immissione sul mercato di calzature con etichetta in lingua italiana non conforme alle indicazioni stabilite dalla legge (che obbliga ad indicare i materiali usati nelle tre parti che compongono la calzatura: tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna; permette di usare appositi simboli; richiede che l'etichetta sia apposta almeno su una delle calzature; prescrive come vada applicata; ecc.)
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 4 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000
Violazione	Immissione sul mercato di calzature con etichetta che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 5 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	Da 1.500 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 3.000
Violazione	Messa a disposizione sul mercato di calzature in assenza di informazioni al consumatore finale sul significato dei simboli adottati sull'etichetta e pertanto inosservanza dell'obbligo di esporre in modo chiaro e visibile il cartello illustrativo dei simboli usati nell'etichetta delle calzature.
Soggetto Responsabile	Distributore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 6 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Sanzione	da 200 a 1.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 333,33
Violazione	Mancato rispetto da parte del produttore/importatore del termine assegnato dall'Autorità di vigilanza per regolarizzare o ritirare le calzature dal mercato, in caso di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni di legge.
Soggetto Responsabile	Fabbricante/ Importatore
Norma sanzionatoria	Art. 3 c. 8 D.Lgs. 15/11/2017, n. 190
Importo della sanzione	Da 3.000 a 20.000 euro
Pagamento ammesso in misura ridotta	Euro 6.000